

Codice DB1400

D.D. 8 luglio 2014, n. 1964

**Disposizioni organizzative conseguenti l'approvazione della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014
"Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica".**

Premesso che :

- a seguito delle modifiche apportate alla legge urbanistica regionale (l.r. 56/77), con le leggi regionali 25 marzo 2013, n. 3 e 12 agosto 2013, n. 17, sono state modificate le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali che attribuiscono alle amministrazioni locali la competenza per l'approvazione dei propri strumenti urbanistici;

- tali modifiche individuano altresì nella conferenza di copianificazione e valutazione lo strumento ordinario attraverso il quale Regione, Province e Comuni, nonché il Ministero per i Beni e le attività culturali, collaborano alla definizione delle previsioni urbanistiche proposte dalle Amministrazioni locali, verificandone la coerenza con la pianificazione sovraordinata e settoriale;

- la conferenza di copianificazione e valutazione è diventata, pertanto, il momento di condivisione e integrazione tra gli enti competenti delle discipline che interessano il governo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti geologici, ambientali e paesaggistici;

- alla luce di tale cambiamento radicale nell'iter di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici e del relativo adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, è stato predisposto, con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, un documento in grado di fornire gli indirizzi procedurali e i criteri tecnici in materia di difesa del suolo e di pianificazione urbanistica, che sostituisce le disposizioni emanate a partire dal 2001 e accorpa e attualizza gli indirizzi tecnici;

- le principali finalità del documento, oltre a fornire chiarimenti procedurali a seguito delle modifiche apportate alla l.r. 56/77, sono le seguenti:

- operare una revisione complessiva delle disposizioni regionali emanate in materia di difesa del suolo, a partire dal 2001 a oggi e avere un documento unico di riferimento;
- fornire chiarimenti procedurali per la trasformazione in aree a rischio molto elevato (RME) delle perimetrazioni effettuate ai sensi della L. 445/1908 (abitati da consolidare e trasferire);
- fornire chiarimenti in merito alla definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 29 della l.r. 56/77;
- fornire chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77;
- fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 31 "*Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica*" della l.r. 56/77 ed individuare i casi di esclusione.

Considerato che:

- l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano per l'Assetto Idrogeologico (artt. 18, 18 bis e 39 delle norme di attuazione del PAI) e alla normativa sismica in rapporto alla nuova normativa urbanistica regionale avviene attraverso il parere della Regione reso in conferenza di copianificazione e valutazione, superando i procedimenti di cui alla DGR 31-3749 del 06.08.2001 (Tavoli Tecnici);

- la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 definisce l'iter procedurale attraverso il quale viene reso il parere sugli strumenti urbanistici, che prevede, di norma, l'effettuazione di eventuali incontri preliminari, il rilascio del parere unico geologico sulla proposta tecnica del progetto preliminare, un'eventuale fase di approfondimento e il rilascio del parere unico geologico sulla proposta tecnica del progetto definitivo;

- i Settori Prevenzione territoriale del rischio geologico e il Settore Sismico (di seguito "Settori competenti") sono coinvolti, in ordine alla documentazione cartografica e normativa, sia nelle valutazioni di analisi e di sintesi per definire il quadro del dissesto, della pericolosità e della idoneità geologica all'utilizzo urbanistico su tutto il territorio comunale, sia nella valutazione della pericolosità geologica e dell'idoneità geologica per tutte le aree destinate a nuovi insediamenti, completamenti e interventi pubblici rilevanti, oltre che per gli aspetti sismici;

- è opportuno, per le motivazioni di cui sopra, individuare in tali Settori le strutture preposte al rilascio del parere di competenza della Direzione, nonché al coordinamento dell'istruttoria, secondo le modalità più puntualmente definite nell'allegato 1 al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale. Per quanto riguarda i 45 comuni di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente provvedimento, il parere sui piani regolatori e loro varianti è rilasciato, dal Settore Sismico.

Rilevato che:

- relativamente al concetto di carico antropico di cui all'art. 30 della l.r. 56/77, con la citata DGR n. 64-7417, è stata predisposta una tabella indicativa, riferita alla destinazione d'uso residenziale, che individua gli interventi massimi consentiti nelle sottoclassi IIIb di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96 in assenza di approfondimenti specifici; ulteriori articolazioni delle sottoclassi IIIb possono essere ammesse in funzioni di particolari realtà territoriali;

- il nuovo art. 30 bis della l.r. 56/77 può consentire la ridefinizione delle perimetrazioni degli abitati da trasferire o consolidare effettuate ai sensi della L. 445/1908 attraverso la revisione (conferma/modifica/eliminazione), operata dalla Regione, delle attuali perimetrazioni, al fine di convertirle in aree RME. Effettuata la conversione, non trovano più applicazione, limitatamente agli abitati da trasferire o consolidare, i disposti degli artt. 61 e 89 del DPR 380/2001 (parere preventivo su interventi edilizi in abitati da trasferire o consolidare e parere preventivo sugli strumenti urbanistici in ambito sismico o in abitati da trasferire o consolidare).

Precisato che, con specifico riferimento all'art. 31 della l.r. 56/77:

- la medesima DGR n. 64-7417 dispone che il parere previsto dall'articolo 31 *"è rilasciato dalla Direzione regionale OOPP attraverso i Settori geologici che si possono avvalere del contributo tecnico delle strutture della Direzione competenti per materia"* e che a tale proposito si rende opportuno chiarire che deve intendersi con ciò che il parere è rilasciato dai Settori geologici in quanto strutture della Direzione stessa;

- in mancanza di specifiche indicazioni legislative in tal senso, si rende necessario definire le tempistiche per l'espressione del parere in oggetto. Tenuto conto che si tratta di un parere che include al suo interno valutazioni tecniche, si ritiene che tale parere possa essere rilasciato nel termine di 90 giorni, in coerenza con i termini previsti dagli articoli 16 e 17 della L. 241/90, fatti salvi i casi in cui il parere debba essere reso in conferenza di servizi, nel qual caso si rispettano i termini della conferenza stessa;

- le eventuali richieste di integrazione comportano necessariamente una sospensione dei tempi istruttori per la durata dei quali si rimanda a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L. 241/90;

- l'articolo 31 così come riformulato dalla l.r. n. 3/2014 dispone che le valutazioni in ordine alla compatibilità delle opere con la situazione di rischio devono essere contenute in un parere e quindi in un atto di natura endoprocedimentale, si ritiene che, diversamente da quanto avveniva nella vigenza della precedente normativa che prevedeva il rilascio di un'autorizzazione, il parere debba essere richiesto dall'amministrazione responsabile del procedimento di autorizzazione dell'opera;

- laddove nel testo della DGR 64-7417 viene riportato che "Il parere sul progetto deve contenere la valutazione sulla compatibilità tecnica dell'opera rispetto a tale localizzazione" si intende che il parere sul progetto deve riguardare la valutazione tecnica sulla compatibilità dell'opera con l'equilibrio idrogeologico circostante;

- il parere su interventi lineari deve comunque essere espresso sull'intero sviluppo del progetto anche qualora vi siano limitati ambiti ricadenti nei casi di esclusione (di cui punto 7 della parte I dell'allegato A alla DGR 64-7417);

- risulta necessario individuare modalità operative per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 31, nonché disporre indicazioni in ordine ai procedimenti pendenti e alla gestione degli archivi delle pratiche, secondo le indicazioni più dettagliatamente contenute nell'allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, infine, che le mappe di pericolosità e rischio d'alluvioni, redatte in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, debbano costituire nuovi elementi di valutazione di cui tener conto nell'ambito della pianificazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di individuare i Settori Prevenzione territoriale del rischio geologico competente per territorio e il Settore Sismico (di seguito Settori competenti) quali strutture incaricate del rilascio del parere sul quadro del dissesto, della pericolosità e dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico nell'ambito dell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, secondo le modalità puntualmente definite nell'Allegato 1 al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale. I Settori competenti sono, pertanto, individuati quali strutture di riferimento per i Comuni e per le altre strutture regionali coinvolte nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti. I Settori competenti redigono il suddetto parere avvalendosi dei contributi tecnici rilasciati dai Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico (di seguito Settori OOPP) competenti per territorio, dal Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe (di seguito Settore Difesa Suolo) e dal Settore Protezione Civile secondo i tempi delineati nell'allegato 1 e sulla base della seguente suddivisione di competenze:

a. Settori competenti: analisi dei dissesti con riferimento a frane, conoidi e valanghe; valutazioni tecniche delle aree RME legate alle suddette tipologie di dissesto; valutazioni tecniche relative agli abitati da trasferire o consolidare ai sensi della L. 64/74; verifica della congruenza delle fasce

fluviali vigenti individuate dal PAI; valutazioni sull'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del territorio (sintesi – II e III fase *ex* circolare n. 7/LAP/96 e sua NTE/99), sulla relazione geologico-tecnica (punto 5 della Circolare n. 7/LAP/96) e sulle norme tecniche di attuazione; valutazioni tecniche in ambito sismico;

b. Settore Difesa Suolo: analisi dei corsi d'acqua fasciati, sia di competenza regionale sia di competenza dell'AIPO, in relazione a modifiche delle fasce *ex* art. 27 NTA del PAI, anche sulla base di criticità emerse dalle mappe della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE; valutazioni a tergo delle fasce B di progetto; valutazione idraulica delle aree RME qualora presenti sul reticolo idrografico fasciato; verifica procedurale delle aree RME;

c. Settori OOPP: analisi del dissesto sul reticolo idrografico minore, sul reticolo artificiale e sul reticolo idrografico di competenza AIPO non fasciato; valutazioni idrauliche delle aree RME presenti sul reticolo idrografico non fasciato;

- di stabilire che i Settori competenti possono avvalersi anche del contributo tecnico rilasciato dal Settore Protezione Civile relativamente a specifiche tematiche di sua competenza (es. scenari di rischio conseguenti al crollo degli invasi artificiali, problematiche valanghine);

- di disporre che, nell'ambito delle istruttorie sugli strumenti urbanistici o su specifici progetti, si tenga conto delle risultanze emerse dalle mappe della pericolosità e del rischio redatte ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;

- di assumere come riferimento per le istruttorie la tabella riportata al punto 7.1 dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 che individua gli interventi massimi consentiti nelle sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 in assenza di approfondimenti specifici; eventuali ulteriori articolazioni delle sottoclassi IIIb possono essere ammesse a condizione che rispettino i principi e i criteri relativi al concetto di carico antropico contenuti nella medesima DGR, e possano essere ricondotte alle sottoclassi previste dalla Circolare PGR 7/LAP e sua Nota Tecnica Esplicativa. Per altre destinazioni d'uso la stessa tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi;

- di individuare nei Settori competenti le strutture incaricate della revisione delle aree perimetrate ai sensi della legge n. 64/74 che verranno ridefinite in aree RME, confermando, modificando o eliminando i relativi vincoli secondo le procedure di cui al comma 3 dell'art. 30 bis della l.r. 56/77. A tal fine i Settori competenti si possono avvalere dei contributi tecnici rilasciati dal Settore Difesa Suolo, dai Settori OOPP e dal Settore Protezione Civile;

- di stabilire che, con riferimento al nuovo art. 30 bis di cui al precedente punto, i termini per l'attività volta alla conversione degli abitati da trasferire o consolidare ai sensi della L. 445/1908 in aree RME saranno oggetto di un successivo provvedimento;

- di specificare che il parere ai sensi dell'art. 31 della l.r. 56/77 è rilasciato dai Settori competenti che si avvalgono, per quanto non valutato direttamente dagli stessi, dei contributi tecnici rilasciati dalle altre strutture della Direzione secondo la seguente suddivisione di competenze:

a) Settori OOPP: opere localizzate lungo il reticolo idrografico minore e il reticolo idrografico di competenza AIPO non fasciato;

b) Settore Difesa suolo: opere ricadenti a tergo delle fasce B di progetto non ancora realizzate;

c) Settore Protezione civile: opere soggette al pericolo di caduta valanghe;

- di disporre che per lo svolgimento delle attività finalizzate all'attuazione dell'articolo 31 siano osservati i tempi e le modalità meglio specificate nell'allegato 1 alla presente determinazione;

- di specificare che, qualora l'opera ricada in zone perimetrate come aree RME, non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'articolo 31, bensì i disposti di cui al Titolo IV delle norme di attuazione de PAI e che, in generale, secondo quanto stabilito dal comma 1 bis dell'articolo 31, non si procede al rilascio del parere nei casi in cui le medesime valutazioni siano effettuate nell'ambito di altri procedimenti;

- di stabilire che il presente atto sostituisce la precedente determinazione n. 1022 DB1400 del 14 aprile 2011.

Il Direttore
Vincenzo Cocco

Allegato

**PREDISPOSIZIONE DEL PARERE GEOLOGICO UNICO NELL'AMBITO DELLE
ISTRUTTORIE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. 56/77**

Con la nuova procedura prevista dall'articolo 15 della l.r. 56/77, l'esame e la valutazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo avviene all'interno della conferenza di copianificazione e valutazione, nei due momenti relativi alla proposta tecnica del progetto preliminare e alla proposta tecnica del progetto definitivo. Il nuovo procedimento supera le procedure in atto prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013 e della l.r. 17/2013 ed in particolare il ruolo dei gruppi interdisciplinari.

La struttura di riferimento della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste (di seguito Direzione OOPP) verso l'esterno è il Settore Prevenzione del Rischio Geologico competente per territorio, ovvero il Settore Sismico nel caso di Comuni sismici di cui alla tabella 1, di seguito Settori competenti. Tali strutture sono quelle titolate ad esprimere il parere geologico unico (di seguito parere geologico) della Direzione OOPP nonché quelle alle quali indirizzare ogni richiesta formale di pareri e/o di incontri riguardanti il procedimento in corso.

Con riferimento alla nuova procedura di formazione e approvazione di un nuovo piano regolatore, di una variante generale o strutturale, come disciplinate dall'articolo 15 della l.r. 56/77, durante la predisposizione della proposta tecnica del Progetto Preliminare, nel caso siano necessari chiarimenti da parte della Direzione OOPP, l'Amministrazione comunale e i suoi tecnici incaricati possono contattare i Settori competenti al fine di organizzare un incontro preliminare. Tale incontro deve essere formalmente richiesto dall'Amministrazione comunale e non è previsto il rilascio di alcun parere formale. Sarà cura dei Settori competenti valutare quali altri Settori della Direzione OOPP coinvolgere nel procedimento, contattandoli per le vie brevi (via *e-mail*).

A seguito della convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della proposta tecnica del progetto preliminare, la DGR 64-7417 del 7 aprile 2014 prevede che a tale riunione, oltre alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia (di seguito Direzione Urbanistica), possano partecipare componenti della Direzione OOPP (non aventi diritto di voto). Sarà cura della Direzione Urbanistica invitare alla riunione la Direzione OOPP inviando la convocazione formale ai Settori competenti che valuteranno quali altri Settori della Direzione OOPP coinvolgere nel procedimento (Settori decentrati OO.PP. e difesa assetto idrogeologico competenti per territorio, di seguito Settori OOPP, Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe, di seguito Settore Difesa Suolo, Settore Protezione Civile), richiedendo il loro contributo. La data della prima riunione della conferenza sulla proposta tecnica del progetto preliminare rappresenta il momento a partire dal quale decorrono i tempi per l'espressione del parere geologico. Qualora nella prima riunione della prima conferenza non siano disponibili tutti gli elaborati sui quali esprimere parere, sarà cura dei Settori competenti proporre alla Direzione Urbanistica di sospendere i termini della conferenza che riprenderanno solo a seguito del ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Considerato che il parere della Regione reso alla seduta conclusiva della prima conferenza, con riferimento ai Comuni sismici e agli abitati da trasferire e consolidare, assolve ai disposti di cui all'art. 89 del DPR 380/2001, i Settori competenti nel trasmettere il parere geologico alla Direzione Urbanistica, comprensivo del parere di cui all'articolo 89 del DPR 380/2001, entro 60 giorni dalla prima seduta comunicano all'Amministrazione comunale che il parere è stato espresso e trasmesso al rappresentante unico regionale che lo renderà entro i termini della conferenza di copianificazione e valutazione.

Rilevato che il parere di cui al DPR 380/2001 viene rilasciato nell'ambito dell'esame della proposta tecnica del progetto preliminare, qualora l'esame istruttorio evidenzia la necessità di

integrazioni sostanziali, sarà compito dei Settori competenti proporre alla Direzione Urbanistica di sospendere i tempi della conferenza sulla proposta tecnica del progetto preliminare sino all'ottenimento delle integrazioni necessarie. Qualora, invece, risultino necessarie integrazioni non sostanziali, sarà compito dei Settori competenti inserirle nel parere geologico rilasciato nell'ambito della Conferenza sulla proposta tecnica del progetto Preliminare, che assolve quindi ai disposti di cui all'art. 89 del DPR 380, e verificare il loro recepimento nell'ambito della successiva conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo.

Considerato che al fine di elaborare il parere regionale sulla proposta tecnica del progetto preliminare, i Settori competenti devono trasmettere alla Direzione Urbanistica il parere geologico entro 60 giorni dalla prima seduta della conferenza, nel caso di varianti generali, ovvero, nel caso di varianti strutturali, entro 45 giorni (o 60 giorni se il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione è stato prorogato di 30 giorni ai sensi del comma 12 dell'art. 15), i Settori OOPP e Difesa Suolo trasmettono formalmente i contributi di competenza necessari alla predisposizione del parere geologico entro un massimo di 45 giorni dalla richiesta, nel caso di varianti generali, ovvero, nel caso di varianti strutturali, entro 30 giorni (o 45 giorni se il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione è stato prorogato ai sensi del comma 12 dell'art. 15).

Qualora per la complessità delle problematiche la Direzione Urbanistica ritenga necessario indire una conferenza di servizi interna (di seguito CdSi), come disciplinata dalla normativa regionale, i Settori competenti parteciperanno alla medesima, eventualmente con i rappresentanti dei Settori della Direzione OOPP competenti in materia, contattati per le vie brevi.

Nel caso in cui gli esiti della seduta conclusiva della prima conferenza evidenzino la necessità di integrare gli elaborati geologici o sismici, il Comune può richiedere formalmente ai Settori competenti una fase di approfondimento al fine di chiarire le problematiche evidenziate nel parere; tale fase vedrà coinvolti gli altri Settori della Direzione OOPP competenti in materia. Le valutazioni emerse durante gli incontri saranno opportunamente verbalizzate.

Preso atto che anche nell'ambito della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo, la DGR 64-7417 del 7 aprile 2014 prevede che a tale riunione, oltre alla Direzione Urbanistica, possano partecipare componenti della Direzione OOPP (non aventi diritto di voto), sarà cura della Direzione Urbanistica invitare alla riunione la Direzione OOPP inviando la convocazione formale ai Settori competenti che valuteranno quali altri Settori della Direzione OOPP coinvolgere nel procedimento, richiedendo il loro contributo. La data della prima riunione della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo rappresenta il momento a partire dal quale decorrono i tempi per l'espressione del parere geologico. Qualora nella prima riunione della prima conferenza non siano presenti tutti gli elaborati sui quali esprimere parere, sarà cura dei Settori competenti proporre alla Direzione Urbanistica di sospendere i termini della conferenza che riprenderanno solo a seguito del ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Rilevato che al fine di elaborare il parere regionale, i Settori competenti devono trasmettere alla Direzione Urbanistica il parere geologico entro 90 giorni dalla prima seduta della conferenza, nel caso di varianti generali, ovvero, nel caso di varianti strutturali, entro 60 giorni (o 90 giorni se il termine della prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione è stato prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 12 dell'art. 15), i Settori OOPP e Difesa Suolo trasmettono formalmente i contributi di competenza necessari alla predisposizione del parere geologico entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta, nel caso di varianti generali, ovvero, nel caso di varianti strutturali, entro 45 giorni (o 60 giorni se il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione è stato prorogato ai sensi del comma 12 dell'art. 15).

Qualora per la complessità delle problematiche la Direzione Urbanistica ritenga necessario indire una CdSi, i Settori competenti parteciperanno alla medesima, eventualmente con i rappresentanti dei Settori della Direzione OOPP competenti in materia, contattati per le vie brevi.

Nel ricordare che le procedure iniziate con le regole previgenti all'entrata in vigore della DGR 64-7417 si concludono con le regole precedenti, si raccomanda la massima comunicazione tra i Settori della Direzione OOPP coinvolti nelle procedure di valutazione delle varianti agli strumenti urbanistici.

PREDISPOSIZIONE DEL PARERE GEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 31 DELLA LR 56/77

Il parere rilasciato ai sensi dell'art. 31 è un atto di natura endoprocedimentale e per tale motivo risultano istruibili le sole istanze presentate dall'amministrazione responsabile del procedimento di autorizzazione dell'opera e non da soggetti privati.

Per la predisposizione del parere geologico dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- il parere è richiesto al Settore geologico territorialmente competente dall'amministrazione responsabile del procedimento di autorizzazione delle opere per le quali esso è necessario;
- alla richiesta di parere sono allegati, almeno, i seguenti documenti:
 - dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;
 - dichiarazione di non altrimenti localizzabilità dell'intervento;
 - stralcio dello strumento urbanistico (tavole e norme tecniche di attuazione) che individui chiaramente l'ambito oggetto dell'intervento, il quale non deve già essere previsto dallo strumento urbanistico stesso;
 - documentazione geologica redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC08);
 - studio idraulico nel caso di opere localizzate lungo i corsi d'acqua;
 - tavole progettuali;
- il parere è rilasciato entro 90 giorni dall'istanza; nel caso in cui il parere sia richiesto nell'ambito di una conferenza di servizi, si applicano i tempi della conferenza;
- qualora si manifestino esigenze istruttorie, tra cui la necessità di acquisire integrazioni documentali o progettuali, le relative richieste sono formulate dal Settore geologico e, ai sensi della legge 241/1990, comportano l'interruzione dei termini dell'istruttoria, che può avvenire una sola volta. La mancata presentazione di tutti i documenti previsti a corredo dell'istanza non consente l'avvio dell'istruttoria: in tali casi le istanze sono da considerarsi improcedibili;
- i contributi tecnici degli altri Settori della Direzione sono trasmessi al Settore geologico richiedente entro 60 giorni dalla richiesta; qualora il parere debba essere reso in conferenza di servizi, i contributi tecnici sono trasmessi entro il termine indicato dal Settore geologico in coerenza con la data di convocazione della seduta della conferenza;
- le modalità di richiesta e di trasmissione dei contributi seguono le medesime procedure utilizzate per l'espressione del parere unico geologico sugli strumenti urbanistici;

- la “valutazione sulla compatibilità tecnica dell'opera” che deve essere espressa nel parere, consiste nella verifica della compatibilità dell'opera rispetto all'assetto idrogeologico locale e non entra nel merito delle scelte progettuali;
- le istruttorie pendenti alla data del 06/04/2014 sono portate a termine secondo le modalità vigenti a tale data;
- in ordine alla conservazione e gestione degli archivi degli atti relativi ai provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 31, si ritiene che questi debbano seguire la competenza e pertanto:
 - a) restano presso il Settore Tecnico opere pubbliche gli atti riferiti alle pratiche avviate fino al 6/04/2014, restando anche in carico al Settore stesso le successive procedure di deposito e scarto;
 - b) a decorrere dal 7/04/2014, gli archivi saranno attivati e gestiti dai Settori competenti secondo le rispettive attribuzioni.

TABELLA 1

**Elenco dei comuni per i quali il parere sugli strumenti urbanistici
viene espresso dal Settore Sismico**

COMUNI CLASSIFICATI IN ZONA SISMICA 3S	COMUNI CLASSIFICATI IN ZONA SISMICA 3
Provincia di Torino 1. ANGROGNA 2. BIBIANA 3. BOBBIO PELLICE 4. BRICHERASIO 5. CAMPIGLIONE-FENILE 6. CANTALUPA 7. COAZZE 8. CUMIANA 9. FENESTRELLE 10. FROSSASCO 11. GARZIGLIANA 12. GIAVENO 13. INVERSO PINASCA 14. LUSERNA SAN GIOVANNI 15. LUSERNETTA 16. MACELLO 17. MASSELLO 18. OSASCO 19. PEROSA ARGENTINA 20. PERRERO 21. PINASCA 22. PINEROLO 23. POMARETTO 24. PORTE 25. PRALI 26. PRAMOLLO 27. PRAROSTINO 28. ROLETTO 29. RORA' 30. ROURE 31. SALZA DI PINEROLO 32. SAN GERMANO CHISONE 33. SAN PIETRO VAL LEMINA 34. SAN SECONDO DI PINEROLO 35. SANT'ANTONINO DI SUSÀ 36. TORRE PELLICE 37. USSEAU 38. VILLAR FOCCHIARDO 39. VILLAR PELLICE 40. VILLAR PEROSA	Provincia di Torino 1. BURIASCO 2. PISCINA 3. PRAGELATO 4. CAVOUR
Provincia di Cuneo 1. BAGNOLO PIEMONTE	